



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE

Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
Art. 38. - Misure per il contenimento del carico inquinante
delle acque reflue urbane.

L'art. 38 trova applicazione nell'intero territorio comunale?

No.

L'applicazione è relativa agli "Agglomerati", definiti come in base all'art. 2 della Direttiva 91/271/CEE, recepito all'art. 74 del D.Lgs. 152/2006, e di cui ai criteri regionali approvati con D.G.R. n. 1154 del 12/12/2016).

Si tratta, in sostanza, delle parti di territorio in cui la popolazione risulta concentrata in misura tale da rendere tecnicamente ed economicamente ammissibile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento e verso un punto di recapito finale.

Per quali fattispecie è necessario applicare l'art. 38 delle Nda?

Bisogna ricondurre l'ambito di applicazione dell'art. 38 delle Nda del PTA alla sfera pianificatoria, vale a dire:

- Adozione / approvazione di PUC, e relative varianti;
- Adozione / approvazione di qualsiasi progetto comportante varianti di PUC;

in grado di determinare, all'interno dell'agglomerato, incremento del peso insediativo.

Restano escluse svariate casistiche di intervento a carattere edilizio, quali permessi a costruire per cambio di destinazione d'uso, incremento volumetrico, nuove costruzioni, relativi ad interventi da eseguirsi in attuazione della vigente pianificazione, ovvero di norme da applicarsi anche in deroga alla vigente pianificazione, quali, ad esempio, la legge sottotetti o il piano casa.

Altresì risulta esclusa l'adozione o approvazione di SUA o PUO se relativi all'attuazione di vigenti pianificazioni comunali.

Per determinare la presenza o meno di carico inquinante, si rimanda al "Calcolo degli abitanti equivalenti" di cui al punto 3.1 delle Linee Guida ARPAL per l'istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate (revisione ARPAL del 2015).

***Come comportarsi in caso di istanze
già presentate prima dell'entrata in vigore del PTA?***

L'art. 38 delle NdA del PTA non si applica nei confronti delle proposte pianificatorie o progettuali assentite alla data di entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque, ossia entro il 28/03/2016.

Per "assentite" s'intendono quelle istanze per le quali, se previsto il ricorso alla Conferenza di Servizi (CdS), l'iter sia già positivamente concluso in sede di CdS deliberante.

Tra le istanze per le quali, non ricorrendo allo strumento della CdS, è necessario l'ottenimento di pareri, sono da considerare "assentite" quelle che abbiano già ottenuto tutti i necessari pareri favorevoli, e per le quali manca solo il rilascio del provvedimento conclusivo.

Quale documentazione è necessaria per l'applicazione dell'art. 38?

La documentazione progettuale dovrà essere così integrata:

In caso di PUC, o varianti non legate ad interventi,

- Documentazione progettuale, sia cartografie che relazioni, contenente tutti quegli elementi rivolti a superare positivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ed in coerenza degli strumenti di pianificazione sovraordinati, la verifica di cui al comma 2 dell'art. 38.
- Parere del gestore del SII, ovvero del segmento fognario/depurativo (Comune, Consorzio, Società), in ordine alla sostenibilità delle previsioni pianificatorie, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 38 delle NdA del PTA, da parte della capacità organica residuale dell'esistente sistema di trattamento, poiché in grado di riceverne il carico inquinante espresso in abitanti equivalenti, ovvero il carico idraulico, in modo da evitare che la conseguente attuazione possa aggravare, ovvero determinare, le criticità dei sistemi depurativi, sia dei centri di trattamento che delle relative reti di collettamento.
- In caso di qualsiasi progetto comportante varianti di PUC,
- Cartografia contenente la localizzazione dell'intervento proposto.
- Planimetria generale dell'intervento rappresentativa del sistema di allontanamento delle acque reflue, attuale e di progetto, rappresentativa degli eventuali sistemi di depurazione individuali.
- Breve relazione riguardante il sistema di allontanamento delle acque reflue e l'eventuale sistema di depurazione individuale, in grado di dimostrarne l'adeguatezza dal punto di vista della capacità organica di progetto, in abitanti equivalenti, e della tipologia di trattamento richiesto, tale da raggiungere il livello secondario.
- Parere del gestore del SII, ovvero del segmento fognario/depurativo (Comune, Consorzio, Società), in ordine alla sostenibilità delle previsioni progettuali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 38 delle NdA del PTA, da parte della capacità organica residuale dell'esistente sistema di trattamento, poiché in grado di riceverne il carico inquinante espresso in abitanti equivalenti, ovvero il carico idraulico, in modo da evitare che la conseguente attuazione possa aggravare, ovvero determinare, le criticità dei sistemi depurativi, sia dei centri di trattamento che delle relative reti di collettamento.

***In caso di interventi proposti all'interno di agglomerati
il cui adeguamento del sistema depurativo risulti pianificato, progettato
o in corso di realizzazione, è possibile proporre interventi
che demandino la risposta depurativa al previsto adeguamento?***

E' possibile solo per quegli interventi compresi in agglomerati il cui adeguamento del sistema depurativo risulti in corso di esecuzione.

In tal caso l'intervento in corso d'opera dovrà essere risolutivo per il totale carico inquinante generato dall'agglomerato.

In caso di applicazione del comma 2 dell'art. 38, è invece ammissibile fare eventuale riferimento alla possibilità, in futuro, di non dover porre in essere il sistema individuale ad avvenuto adeguamento del sistema depurativo a servizio dell'agglomerato, nei casi in cui ne risulti imminente l'inizio dei lavori.

Cosa cambia relativamente a procedure e competenze?

Nulla.

L'applicazione dell'art. 38 delle NdA del PTA comporta solo una più puntuale verifica concernente l'aspetto della depurazione rivolta ad evitare l'incremento di carico inquinante in quegli agglomerati che manifestino, ovvero siano prossimi a manifestare, criticità depurative.

La necessaria documentazione progettuale sarà un ulteriore documento a corredo dell'istanza posta all'esame dei soggetti di norma competenti.

Ruolo del Comune è indirizzare i soggetti richiedenti circa la corretta applicazione dell'art. 38, orientandone correttamente le progettazioni alle indicazioni di cui al presente documento.

Il gestore non viene gravato di ulteriori compiti istruttori o autorizzativi diversi da quelli che già gli competono.

Ne viene però rafforzato il ruolo, chiamandolo ad esprimersi preliminarmente circa la sostenibilità delle previsioni pianificatorie o progettuali rispetto alla capacità organica residuale dell'esistente sistema di depurazione/trattamento, in ordine al carico inquinante espresso in abitanti equivalenti, ovvero al carico idraulico, ed alle relative reti di collettamento.

***Cosa cambia per il Gestore del SII,
negli agglomerati interessati dall'applicazione dell'art. 38,
circa l'espressione dei pareri
relativi alle istanze di allaccio a pubblica fognatura?***

Nulla.

In caso di istanze di allaccio a pubblica fognatura, il Comune chiederà al gestore di esprimersi al riguardo avendo preliminarmente verificato, per casistica e fattispecie, di poter rivolgere tale richiesta, non ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 38 delle NdA del PTA, e rendendone edotto il gestore medesimo, il quale potrà quindi esprimersi favorevolmente anche se all'interno di un agglomerato "critico" dal punto di vista della depurazione.